

Prova civile - confessione - dichiarazioni aggiunte – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24754 del 05/11/2013

Principio di inscindibilità - Fondamento - Effetti.

Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 cod. civ., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24754 del 05/11/2013